

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 202 posti di dirigente medico di primo livello dell'area medico-legale dell'INAIL da assumere a tempo pieno e indeterminato (bando pubblicato, per estratto, nella G.U. - IV serie speciale - n. 99 del 22 dicembre 2020 – avviso di integrazione e parziale rettifica del bando pubblicato nella G.U. – IV serie speciale – n. 21 del 16 marzo 2021)

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76 del 28 maggio 2021, recante misure semplificate per lo svolgimento delle procedure concorsuali, gli articoli 8, 9 e 10 del bando del concorso pubblico in oggetto sono stati riformulati con la previsione di una prova scritta e della prova orale (avviso pubblicato nella G.U. – IV serie speciale – concorsi ed esami – n. 48 del 18 giugno 2021).

Di seguito il testo integrale degli articoli 8, 9 e 10 del bando riformulati:

ART. 8 Prova preselettiva

1. L'Istituto - nel caso in cui dovesse pervenire un numero di domande superiore a sei volte il numero dei posti a concorso - potrà far precedere le prove d'esame da una prova preselettiva - per la cui somministrazione l'Istituto stesso potrà avvalersi di un'apposita ditta specializzata - finalizzata ad ammettere alla prova scritta un numero di candidati non superiore a detto limite. Saranno, comunque, ammessi alla prova scritta tutti i candidati che avranno conseguito il medesimo punteggio acquisito dall'ultimo candidato ammesso in base al criterio di cui sopra.
2. L'eventuale prova preselettiva - consistente in una serie di quesiti a risposta multipla - verterà sulle medesime materie previste per la prova scritta e la prova orale.
3. Lo svolgimento della prova preselettiva avverrà mediante l'utilizzo di idonei strumenti informatici messi a disposizione dei candidati; la correzione dei quesiti relativi alla suddetta prova verrà effettuata con modalità automatica.
4. L'Istituto si riserva, in relazione ad esigenze organizzative, di effettuare tale prova preselettiva in giorni e/o località diverse e/o in diversi orari della medesima giornata.
5. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
6. Sono esonerati, ai sensi dell'art. 20, comma 2 *bis*, della legge n. 104/1992, dall'eventuale svolgimento della prova preselettiva i candidati in condizioni di *handicap* con invalidità pari o superiore all'80%. In tal caso gli stessi dovranno allegare alla domanda di partecipazione i relativi verbali rilasciati dalle competenti commissioni.

ART. 9

Prove di esame

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, le prove di esame del concorso, tese ad accertare il grado di professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti assegnati al dirigente medico di primo livello, si articolano in:

a) una prova scritta, consistente nella soluzione di una serie di quesiti a risposta multipla su argomenti di infortunistica o di patologia del lavoro, con particolare riguardo agli aspetti medico legali.

Lo svolgimento della prova scritta avverrà mediante l'utilizzo di apposita strumentazione informatica che l'Istituto metterà a disposizione dei candidati, secondo la previsione degli articoli 247, 248 e 249 del decreto legge 19 marzo 2020, n. 34 (c.d. "decreto Rilancio"); la correzione dei quesiti relativi alla suddetta prova verrà effettuata con modalità automatica.

b) una prova orale, che verterà su:

- medicina legale e delle assicurazioni;
- medicina del lavoro, con particolare riguardo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali;
- legislazione sanitaria e sociale di riferimento;
- esame di un caso clinico.

2. Durante lo svolgimento della prova orale verrà accertata la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse.

3. Nell'ambito della prova orale sarà, altresì, accertata la conoscenza della lingua inglese.

4. Degli esiti di tali verifiche si terrà conto ai fini della determinazione del voto della prova orale.

5. In conformità al "Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici", emanato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in data 15 aprile 2021, la prova scritta avrà la durata di 60 minuti.

6. Le prove d'esame, nonché l'eventuale prova preselettiva non potranno essere tenute nei giorni festivi, né durante le altre festività religiose ebraiche o valdesi (art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 483/1997).

7. Il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva e della prova scritta saranno resi noti con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a serie speciale, nonché sul sito Inail. Tale avviso varrà come notifica a tutti gli effetti. Ove si desse corso alla prova preselettiva, il relativo avviso conterrà anche i criteri e le modalità di svolgimento di detta prova.

8. La prova orale si svolgerà nel giorno e nel luogo che saranno comunicati, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, all'indirizzo PEC del candidato che abbia superato

la prova scritta. Qualora il candidato sia residente all'estero, la comunicazione verrà effettuata tramite raccomandata a/r.

9. Per essere ammessi a sostenere sia l'eventuale prova preselettiva sia le prove d'esame, i candidati dovranno esibire un documento d'identità personale in corso di validità.

10. I candidati che non si presenteranno a sostenere l'eventuale prova preselettiva o le prove d'esame saranno considerati rinunciatari.

11. In considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, l'eventuale prova preselettiva e le prove d'esame si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni normative finalizzate a prevenire il rischio di diffusione del contagio.

ART. 10

Punteggio dei titoli e delle prove d'esame

1. La Commissione esaminatrice dispone, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 483/1997, di 100 punti complessivi, così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli

b) 80 punti per le prove d'esame

1.1 I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- titoli di carriera: 10 punti
- titoli accademici e di studio: 3 punti
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti
- curriculum formativo e professionale: 4 punti

1.2 I punti per la valutazione delle prove d'esame sono così ripartiti:

50 punti prova scritta
30 punti prova orale

2. La specializzazione fatta valere come requisito di ammissione non è valutabile quale titolo di cui al presente articolo.

Nel caso in cui la specializzazione sia stata conseguita ai sensi dei decreti legislativi nn. 257/1991 e 368/1999, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione. A tal fine è necessario che il conseguimento della specializzazione, ai sensi dei citati decreti, risulti attestato dalla relativa autocertificazione.

3. I punteggi previsti per i titoli sono attribuiti dalla Commissione, con motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con la posizione funzionale da conferire e secondo i criteri indicati nell'art. 11 del D.P.R. n. 483/1997.

4. La valutazione dei titoli, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 483/1997, sarà effettuata limitatamente ai candidati che avranno sostenuto la prova scritta e si svolgerà prima della correzione della prova stessa.

5. Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 35/50.

6. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

7. I punteggi attribuiti per la valutazione dei titoli, nonché per la prova scritta saranno resi noti agli interessati tramite PEC, almeno 20 (venti) giorni prima delle convocazioni per la prova pratica.

8. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice pubblicherà nel locale della sede d'esame l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova stessa, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, con l'indicazione della votazione riportata nella prova orale da ciascun candidato esaminato.

9. Il punteggio finale è determinato sommando il voto attribuito nella valutazione dei titoli ai voti conseguiti nelle singole prove, scritta e orale.